



COMUNICATO UFFICIALE N. 105
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 57/AA della F.I.G.C., inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1070 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Giorgio ANGELINI e della società A.S.D. POL. VILLAMARINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO ANGELINI, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Pol. Villamarina, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione sia all'art. 44, comma 1 del Regolamento L.N.D., sia all'art. 40, lett. D) del Regolamento Settore Tecnico, per non aver tesserato, per la stagione sportiva in corso, un allenatore abilitato dal Settore Tecnico FIGC per la conduzione tecnica della 1^a squadra;

ASD POL. VILLAMARINA per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al sig. Giorgio ANGELINI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio ANGELINI in nome proprio e nell'interesse ASD POL. VILLAMARIN nella qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giorgio ANGELINI e € 150,00 di ammenda per la società ASD POL. VILLAMARINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio